



CITTÀ DI COSENZA

Deliberazione n. 27

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE dell'adunanza del 27 giugno 2019



OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento”, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno (27/6/2019) nella sala consiliare, dietro inviti diramati a norma di legge in data 21 giugno 2019, prot. n. 51600 e in data 24 giugno 2019, prot. n. 52036 è stato convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, per le ore 15:30.

Gli inviti sono stati notificati a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno affisso all’albo pretorio on-line.

La riunione ha inizio alle ore 16.57 ca., con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio ing. Pierluigi CAPUTO e partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Alfonso RENDE. Al momento dell’appello di seduta il Sindaco, arch. Mario OCCHIUTO è presente e si registra la presenza degli Assessori: SPADAFORA, SPATARO, VIZZA, PASTORE, DE CICCO e dei sotto elencati:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1 Ambrogio Marco	si		17 Falcone Fabio	si	
2 Apicella Annalisa	si		18 Gervasi Luca	si	
3 Bruno Davide		Si	19 Granata Vincenzo	si	
4 Cairo Gaetano	si		20 Guccione Carlo		si
5 Caputo Pierluigi	si		21 Lo Gullo Massimo	si	
6 Cassano Francesca		Si	22 Malizia Francesca		si
7 Chiappetta Piercarlo	si		23 Mauro Alessandra		si
8 Cipparrone Giovanni	si		24 Morcavallo Enrico		si
9 Cito Francesco	si		25 Morrone Luca		si
10 Covelli Damiano Cosimo		Si	26 Rende Biancamaria		si
11 Del Giudice Sergio		Si	27 Ruffolo Antonio	si	
12 De Marco Maria Teresa	si		28 Rugiero Anna	si	
13 De Rosa Alessandra	si		29 Salerno Carmelo	si	
14 D’Ippolito Giuseppe		Si	30 Sconosciuto Pasquale	si	
15 Fabiano Anna		Si	31 Spadafora Francesco	si	
16 Falbo Andrea	si		32 Spadafora Gisberto	si	
<i>Tot.</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>Tot.</i>	<i>10</i>	<i>6</i>

Pertanto, all’appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 20 Consiglieri.

Nel corso della seduta entrano in aula, in ordine cronologico, il consigliere Morrone e l’assessore Succurro.

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento”, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

...in prosieguo della seduta del 27 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio, a seguito della discussione unitaria, di cui si è dato atto nella precedente deliberazione n. 26, ricorda che al quarto punto (ora quinto) dell’OdG dell’odierna seduta è iscritto l’argomento avente per oggetto: «*Approvazione del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento”, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34*».

Dato atto che nessun Consigliere chiede di formulare dichiarazioni di voto

Ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta sottoscritta dal direttore del 12° Settore: Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio, Dott. Giuseppe NARDI, recante in calce il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUOEL n. 267/2000;

Premesso che con l’articolo 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 è stata introdotta la facoltà per gli enti locali di definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale;

Atteso che:

- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale, essendo stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 100 del 30/04/2019, è entrato in vigore il 01/05/2019 sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30/06/2019 (ovvero al 1luglio 2019, considerato che il 30 giugno coincide con la domenica);
- entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni.

Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;

Richiamato il Parere Anci richiesto dall’ente che si riporta “ *Nell’art. 15, co. 1 del d.l 34/2019, è statuito che le ingiunzioni sono notificate dagli enti e dai concessionari; pertanto, si deve fare riferimento al termine di notifica valido per il soggetto notificante. In tal caso, se un’ingiunzione è stata spedita il 30 dicembre 2017 e ricevuta dal contribuente nel gennaio 2018, l’ingiunzione rientra nella rottamazione. Secondo la sentenza della Corte cost. n. 477/2002, si considera avvenuta la notifica per il*

notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficio postale, e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto; la notifica si considera perfezionata soltanto in caso di ricezione dell'atto, mentre se non vi è conoscenza da parte del destinatario, la notifica non si perfeziona. Non si ritiene siano necessari ulteriori chiarimenti nel regolamento comunale....”

Vista la nota della fondazione IFEL che, con riferimento ai passaggi maggiormente soggetti ad interpretazione, ha evidenziato che *“..Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, come anticipato in premessa, la definizione agevolata comporta l’abbattimento degli interessi (analogamente a quanto previsto per la procedura dei ruoli). In questo, oltre agli interessi moratori, si devono ricomprendere anche le maggiorazioni di un decimo per ogni semestre previste dall’art. 27 della legge n. 689 del 1981.... Va evidenziato che l’art. 15 richiama espressamente l’art. 3, comma 16 del dl n. 119 del 2018, il quale alla lettera d) esclude “le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali”. Da una lettura sistematica del comma 1 dell’art. 15 e della lettera d) riportata emerge chiaramente la volontà di non permettere la definizione agevolata delle poste di entrata costituite da sola sanzione, come quelle relative alle violazioni dei regolamenti comunali sanzionate ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, mentre nell’ipotesi in cui la sanzione sia un accessorio alla pretesa comunale, come nel caso delle sanzioni irrogate per violazione connesse al Cosap, che ha natura patrimoniale e non tributaria, la definizione agevolata con abbattimento delle sanzioni deve ritenersi legittima. D’altra parte, una diversa interpretazione, considerando che non sono oggetto di definizione gli interessi moratori, porterebbe a concludere che la previsione di definizione agevolata delle entrate non tributarie non si possa mai applicare e, pertanto, la norma sarebbe stata inutilmente scritta, nonostante il perimetro ampio espressamente definito dal comma 1 dell’articolo 15, sopra richiamato. Si deve altresì ricordare che il problema comunque non si pone per il Canone di pubblicità (Cimp), che ha natura tributaria (Corte Costituzionale, sentenze n. 218 del 2009 e n. 18 del 2010). Peraltro, quanto sostenuto nella nota di approfondimento del 10 febbraio 2016, con riguardo alla prima definizione delle ingiunzioni di pagamento, è stato condiviso anche dal Dipartimento delle finanze. Ulteriore specificazione meritano le ingiunzioni di pagamento già oggetto di provvedimenti di rateizzazione. Nonostante esse non vengano espressamente richiamate dall’art. 15, non si ravvisano ostacoli normativi ad una regolamentazione simile a quella prevista per i carichi inclusi nei ruoli, soprattutto alla luce dell’ampia possibilità che la norma affida ai Comuni nella regolamentazione della disciplina applicativa. Analogo discorso va fatto anche per i crediti comunali inclusi nelle proposte di accordo o del piano del consumatore di cui alla legge n. 3 del 2012, espressamente contemplati dall’articolo 3 del dl n. 119 del 2018 e non anche nel 15 del dl n. 34 del 2019. Non si ritiene, invece, che il Comune possa con norma regolamentare recepire quanto disposto dall’art. 3, comma 18 del dl n. 119 del 2018, il quale prevede che alle somme occorrenti per aderire alla rottamazione delle cartelle di pagamento che sono oggetto di procedure concorsuali si applichi la disciplina dei crediti prededucibili, anche considerando che la disposizione deroga alle risultanze dello stato passivo così come approvato con decreto del giudice delegato. Altra differenza significativa con la rottamazione dei ruoli è il periodo massimo di rateizzazione. La frequenza delle rate può essere decisa dal Comune, ma il termine ultimo è fissato direttamente dall’articolo 15 in commento al 30 settembre 2021, mentre per la rottamazione-ter il dl n. 119 del 2018 prevede la possibilità di rateizzare fino al 2023. Sempre in tema di rateizzazioni, per la definizione delle cartelle di pagamento è prevista l’applicazione di un tasso d’interesse pari al 2%, mentre per la definizione delle ingiunzioni la legge non prevede uno specifico tasso d’interesse, sicché il Comune dovrà applicare il tasso previsto nel proprio regolamento sulla riscossione coattiva, o in altro regolamento comunale. Si ritiene anche che sia possibile per il Comune stabilire direttamente nel regolamento sulla definizione delle ingiunzioni il tasso d’interesse, anche in coerenza con la misura prevista dalla legge per la rottamazione delle cartelle (2%).*

Sempre in tema di rateizzazione il legislatore ha ritenuto di disciplinare diversamente le ipotesi di tardivo versamento di una rata. L’art. 15, comma 4, del dl n. 34 del 2019 dispone che «in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto». Va in proposito osservato che, per la definizione delle cartelle di pagamento, l’art. 3, comma 14, del dl n. 119 del 2018 reca una disposizione pressoché identica, che però in sede di conversione in legge è stata integrata con l’aggiunta del comma 14-bis, il quale dispone che «nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi». A fronte di questa maggiore “apertura” del legislatore verso inadempimenti

minori, perfettamente omologabili ai ritardi brevi nel pagamento delle definizioni agevolate delle ingiunzioni, si ritiene che il regolamento comunale possa – considerando il principio implicito enunciato con il comma 14-bis, finalizzato a mantenere il rapporto con il contribuente su un piano di collaborazione – determinare un breve “intervallo di tolleranza” per i pagamenti effettuati oltre le scadenze stabilite per ciascuna rata. Si può ipotizzare, in proposito, una norma regolamentare del tipo: “Le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, in caso di ritardato pagamento, ivi compresa l’inefficacia della definizione agevolata, si applicano soltanto ai ritardi superiori al quinto giorno successivo a ciascuna scadenza”. È comunque auspicabile che in sede di conversione venga disposta espressamente l’applicabilità del comma 14-bis alla definizione delle ingiunzioni. Infine, si precisa che nel caso in cui l’ente abbia incluso nella medesima ingiunzione di pagamento crediti di diversa natura o crediti della medesima natura ma con riferimento a più annualità d’imposta, è opportuno offrire al debitore, analogamente alle cartelle di pagamento, la possibilità di definire anche le singole poste ingiunte con il medesimo provvedimento.

Ritenuto di dovere approvare il regolamento allegato riguardante la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 24 giugno 2019 con la quale è stata adottata lo schema di regolamento di cui alla presente proposta di deliberazione;

Preso atto che il Collegio dei Revisori, con verbale n. 35 del 26/6/2019, ha espresso il parere favorevole, per come previsto dall’art. 239 comma 1, lett. b, n.7 del D.lgs n°267/2000 e s.m.i., sullo schema del Regolamento richiamato in oggetto;

Preso atto che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta al preventivo esame della Commissione consiliare “Bilancio” che la ha approvata all’unanimità, giusta verbale n. 51 del 27/06/2019.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni.

VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, che è il seguente:

- **componenti dell’assemblea presenti: n. 17** (*Sindaco, Ambrogio, Apicella, Cairo, Caputo, Cipparrone, Cito, De Marco, De Rosa, Falbo, Falcone, Granata, Lo Gullo, Rugiero, Salerno, Spadafora F., Spadafora G.*);
- **voti favorevoli: n. 17;**
- **voti contrari: nessuno;**
- **astenuti: nessuno**

DELIBERA:

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

1. Di approvare il «Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento», ai sensi dell’art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di demandare al Direttore del 12° Settore Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Turismo - Società Partecipate e al Dirigente del 13° Settore Tributi l’espletamento di ogni conseguente e/o consequenziale adempimento;
3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Assessori Tributi; Presidenza del Consiglio Comunale; Segreteria Generale; Dirigenti dell’Ente; Presidente del Collegio dei Revisori

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **componenti dell'assemblea presenti: n. 17** (*Sindaco, Ambrogio, Apicella, Cairo, Caputo, Cipparrone, Cito, De Marco, De Rosa, Falbo, Falcone, Granata, Lo Gullo, Rugiero, Salerno, Spadafora F., Spadafora G.*); - **voti favorevoli: n. 17; voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno**

DELIBERA:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

—————o—————

— Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

La presente deliberazione assume il n. 27 del 2019.

—————o—————

(*OMISSIS*)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme sull'originale del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 10 luglio 2019.

Cosenza, 10 luglio 2019

LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to (dott.ssa Maria Rosaria Mossuto)

ESECUTIVITÀ

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data (*dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione*).

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, li

F.to

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA

(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (avv. Alfonso Rende)

Cosenza, 10 luglio 2019

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
